

CITTA' DI FINALE LIGURE



# **CITTA' DI FINALE LIGURE**

**- Provincia di Savona -**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 5 maggio 2016**

# INDICE

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

**Art. 3 - Procedure applicative**

**Art. 4 – Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze**

**Art. 5 – ISEE**

**Art. 6 – Validità dell'ISEE**

**Art. 7 – Banca dati ISEE comunale**

**Art. 8 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

**Art. 9 – Controlli sulle D.S.U.**

**Art. 10 - Oggetto dei controlli dell'Ente**

**Art. 11 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

**Art. 12 - Norme transitorie e finali**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Finale Ligure e/o dall'Ambito Territoriale Sociale n°22 finalese.
2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e/o agevolazioni economiche o tariffarie - di seguito definite "prestazioni" ai fini del presente Regolamento - a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – come revisionato dal DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, che approva il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, nonché dal decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014 pubblicato in G.U. il 17/11/2014, che approva il nuovo modello di DSU - dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.
2. La D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art.10, co.1 DPCM ISEE); potrà essere presentata dal cittadino, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione in caso di rilevanti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, la cui misura sarà definita un ISEE CORRENTE (art.9 del DPCM ISEE); il Comune può richiedere la presentazione di una D.S.U. aggiornata quando si verificano variazioni del nucleo familiare o in presenza di informazioni da cui risulti la possibilità di verificarsi delle condizioni per la presentazione di un ISEE corrente; in caso di errori materiali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata, a condizione che sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.
3. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ed alle prestazioni dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

4. I procedimenti dell'Ente di cui all'art.1 comma 2 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:

**SERVIZI SOCIALI:** contributi economici individuali, servizio di trasporto sociale a chiamata per anziani e disabili, servizio di assistenza domiciliare e servizi di appoggio (pasti caldi a domicilio), residenzialità anziani, integrazioni rette in strutture, richiesta alloggi comunali, bando a sostegno delle locazioni abitative (denominato "bando affitti) con risorse del Comune, trasporto agevolato invalidi.

**SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI:** servizio mensa, servizio trasporto alunni, integrazione rette asilo nido, integrazione rette campo solare, integrazione rette scuola infanzia paritarie convenzionate, borse di studio.

5. Ogni altro servizio, educativo, scolastico, assistenziale di nuova istituzione che prevede benefici di natura economica è soggetto al presente Regolamento.

6. La Giunta Comunale con proprio atto individua i criteri per ottenere il beneficio ed i livelli ISEE per l'accesso e/o la graduazione delle tariffe per l'utente, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

7. Per tutti i servizi comunali e di Ambito Territoriale Sociale n° 22 di cui Finale Ligure è capofila è di norma previsto un valore ISEE sotto al quale si determina l'esenzione totale dal pagamento oltre alle particolari situazioni che verranno valutate secondo le procedure indicate nel presente Regolamento all'art.8

8. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.

### **Art. 3**

#### **Procedure applicative**

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano prestazioni che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente.

2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.

3. La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario dell'istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere, tra le altre, l'avvertenza che l'ente erogatore è tenuto ad effettuare controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 3 dicembre 2013.

4. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è presentata completa di documentazione.

## **Art. 4**

### **Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze**

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio tramite il numero di protocollo di presentazione della DSU indicato nell'istanza unitamente al codice fiscale del soggetto richiedente
4. In caso di impedimenti oggettivi l'amministrazione comunale può richiedere l'attestazione ISEE all'interessato.

## **Art. 5**

### **ISEE**

1. L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, come definito dall'art. 3 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013; ai fini dell'ottenimento dell'ISEE il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), come definita dall'art 10 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.
4. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono quelli identificati nell'allegato 1 al DPCM n.159/2013.
5. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM n.159/2013.
6. L'ISEE differisce sulla base della prestazione richiesta:  
per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 6 del DPCM n.159/2013; per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 7 del DPCM n.159/2013.
7. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM n.159/2013.

## **Art. 6**

### **Validità dell'ISEE**

1. Il richiedente la prestazione presenta di norma un'unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.
2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
3. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
  - a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
  - b. per i procedimenti che prevedono l'accesso all'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata se consente l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.
  - c. per i servizi scolastici l'ISEE è di norma presentato all'atto dell'iscrizione al servizio in caso di richiesta di accesso a tariffa agevolata o esenzione.
4. E' fatto obbligo al richiedente le prestazioni di comunicare al servizio in corso d'anno eventuali variazioni.

## **Art. 7**

### **Banca dati ISEE comunale**

1. Il Comune cura la gestione della banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati è condivisa dagli uffici di cui al comma 1. nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della vigente normativa.
3. La banca dati consente di riportare i dati essenziali dei controlli effettuati
4. Le segnalazioni effettuate ai sensi del DL 203 del 2005 sono riportate nella banca dati ISEE

## **Art. 8**

### **Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

1. L'esenzione totale o parziale della quota di contribuzione dei servizi sociali è ammessa con la relazione del Servizio Sociale che indica la richiesta di esenzione totale/parziale, il servizio oggetto della richiesta, il periodo di validità del provvedimento.
2. La valutazione sulla capacità contributiva del nucleo è effettuata secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale.

## **Art. 9**

### **Controlli sulle D.S.U.**

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del DPCM n.159/2013.
2. Ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

## **Art. 10**

### **Oggetto dei controlli dell'Ente**

1. I controlli sulle DSU sono svolti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il Comune esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate, avvalendosi degli Uffici di cui al comma successivo ai sensi del Regolamento per l'autocertificazione del Comune di Finale Ligure approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 07/01/2000 per le parti ancora vigenti.
3. Il Comune si riserva di attivare convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza nonché di procedere alle segnalazioni in caso di sospette dichiarazioni non veritiere ai sensi del DL 30 settembre 2005 n. 203.

## **Art. 11**

### **Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

1. Se l'attività di controllo determina una correzione del valore ISEE sono attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

2. Se il Responsabile del procedimento di controllo rileva irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare e/o correggere la dichiarazione. L'integrazione è effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resta sospeso fino alla regolarizzazione.
3. L'integrazione e/o correzione è preceduta dalla seguente procedura: evidenza dell'errore, non incidenza sul procedimento in corso, possibilità di sanare con dichiarazione integrativa.
4. Se il responsabile del procedimento rileva elementi di falsità nella dichiarazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e all'INPS.
5. Il responsabile del procedimento si attiva per adottare, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Nelle more del procedimento penale la dichiarazione mendace, finalizzata all'assegnazione della prestazione sociale agevolata fa decadere il beneficio concesso ovvero determina l'esclusione del procedimento e la riscossione delle somme indebitamente percepite dal soggetto.
6. Al soggetto che illegittimamente fruisce delle prestazioni sociali agevolate è applicata la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12 tenendo conto dei criteri dell'art. 11 della L. 689/81.
7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

## **Art. 12**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dall'esecutività della Deliberazione che lo approva.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche Leggi.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.
4. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le agevolazioni concesse per i servizi sociali ed i servizi educativi e scolastici restano confermate fino alla scadenza prevista dal beneficio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.